il minimo di mezzi di sussistenza confacente agli aventi diritto con coniuge o figli a carico, compensandone i maggiori oneri rispetto alle persone sole.

2. L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 va interpretato nel senso che è compatibile con detta disposizione la legge in forza della quale la garanzia, in precedenza data a tutti i lavoratori inabili al lavoro il cui reddito sia più o meno equivalente alla retribuzione minima legale, di fruire di una prestazione (netta) almeno pari alla retribuzione minima legale (netta), vale solo per chi abbia il coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure un figlio a carico.

RELAZIONE D'UDIENZA
nel procedimento 30/85 *

I — Contesto giuridico

A — *Il diritto nazionale*

Nei Paesi Bassi, le prestazioni in caso d'inabilità al lavoro sono in ispecie disciplinate dalla Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge olandese sull'assicurazione contro i rischi di inabilità al lavoro, in prosieguo: « WAO ») e dalla Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge generale sull'inabilità al lavoro, in prosieguo: « AAW »).

Il 1° luglio 1967 la WAO entrava in vigore. Detta legge istituiva per i lavoratori subordinati l'assicurazione contro la perdita di salario dovuta ad inabilità al lavoro per malattia o per infortunio. L'intento della WAO era di collegare la prestazione al salario dell'avente diritto alla prestazione ottenuta se non fosse stato colpito da inabilità al lavoro (in pratica, al suo ultimo salario).

L'art. 14 della WAO, nella versione successivamente emendata, offriva la garanzia che la prestazione netta ai sensi di tale legge fosse almeno pari all'importo netto del salario minimo legale, come è stato fissato dalla legge 17 dicembre 1968. Questa legge conferisce dei diritti indipendentemente dal sesso, dallo stato civile o dalla situazione familiare.

Il 1° ottobre 1976 l'AAW entrava in vigore. Proprio come la WAO, questa legge contemplava delle prestazioni in materia d'inabilità al lavoro. Tutti i residenti dei Paesi Bassi sono, in linea di principio, assicurati a norma dell'AAW (fatta eccezione per le donne coniugate, nella versione in vigore fino al 1° ottobre 1978), mentre la categoria degli assicurati a norma della WAO si limita ai lavoratori come li definisce detta legge.

Infatti, fin dall'entrata in vigore, l'AAW attribuisce una prestazione base alla quale la WAO aggiunge una prestazione comple-

* Lingua processuale: l'olandese.

mentare per i lavoratori dipendenti allorché il loro precedente salario superi le basi fatte proprie dall'AAW. A norma dell'AAW, si applicavano basi fisse per diverse categorie di aventi diritto, prescindendo dai precedenti redditi.

La base « generale » porta, in caso di piena inabilità al lavoro, ad una prestazione pari al 70% del salario netto minimo.

La base di calcolo « elevata », che dà un supplemento pari al 15% o, rispettivamente, al 30% del salario minimo netto legale (art. 10, n. 4, dell'AAW), vale esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:

a) un coniugato avente diritto a pensione, qualora la somma dei redditi provenienti dall'attività lavorativa autonoma o subordinata svolta dall'interessato stesso e dal coniuge (o ad essa collegati) alla data in cui sorge il diritto ad una pensione per inabilità al lavoro non ammonti a più del 15% dell'importo della base di calcolo di cui alla prima frase della disposizione di cui sopra in vigore alla predetta data;

b) un avente diritto a pensione non coniugato, con un figlio proprio o adottivo minore di anni 18, facente parte del suo nucleo familiare o prevalentemente a suo carico, qualora i redditi provenienti dall'attività lavorativa autonoma o subordinata svolta dall'interessato stesso (o ad essa collegati) alla data in cui sorge il diritto ad una pensione per inabilità al lavoro, non ammonti a più del 15% dell'importo della base di calcolo di cui alla prima frase della disposizione di cui sopra in vigore alla predetta data.

Lo scopo della modifica dell'AAW con la legge 20 dicembre 1979, entrata in vigore il 1° ottobre 1978, è di garantire agli uomini e alle donne gli stessi diritti a prestazione in materia d'inabilità al lavoro (indipendentemente dallo stato civile o dalla situazione familiare) quando questa è intervenuta il 1° ottobre 1978 o dopo tale data. L'art. VI delle disposizioni transitorie all'atto dell'istituzione della nuova normativa AAW contemplava nel contempo un diritto a prestazione a norma dell'AAW per le donne che sono state colpite da inabilità al lavoro il 1° ottobre 1975 o successivamente.

In conseguenza della legge 29 dicembre 1982, la garanzia contemplata all'art. 14 della WAO è venuta a cessare. Detta garanzia spetta soltanto a chi viene preso in considerazione ai fini di una prestazione a norma dell'AAW, calcolata secondo la base « elevata » di cui all'art. 10, n. 4.

Un regime transitorio figura nell'art. III della legge 29 dicembre 1982 (nella versione emendata dalla legge 30 dicembre 1983, dalla legge 28 giugno 1984 e dalla legge 19 dicembre 1984). Esso prevede l'entrata in vigore, a tappe, delle conseguenze concrete per gli aventi diritto WAO che riscuotono a norma della WAO una prestazione che ha cominciato a decorrere anteriormente al 1° gennaio 1983 e fissata al livello del salario minimo legale.

B — *La direttiva 79/7/CEE*

La direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (GU L 6, 1979, pag. 24) contiene le disposizioni di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'impiego, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) per quanto riguarda la graduale attuazione del principio di parità di trattamento in materia di previdenza sociale.

A norma dell'art. 10, la direttiva è diretta agli Stati membri ed è basata sul trattato CEE ed in particolare sull'art. 235.

A termini dell'art. 1, la direttiva del Consiglio contempla la graduale attuazione, nel settore della previdenza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all'art. 3, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale, in prosieguo detto « principio della parità di trattamento ». Tale principio viene definito all'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE che precisa che « il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

— il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

— l'obbligo di versare i contributi ed il calcolo degli stessi,

— il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata ed al mantenimento del diritto alle prestazioni ».

A tale scopo, l'art. 8 della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica, cioè a decorrere dal 23 dicembre 1978. Le summenzionate misure dovranno quindi essere adottate entro il 22 dicembre 1984.

L'art. 5 dispone che « gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ».

II — Gli antefatti ed il procedimento scritto

La ricorrente nella causa principale, nata nel 1928, lavorava ininterrottamente dal 1955 presso diversi datori di lavoro fino a che, nel settembre 1972, diveniva inabile al lavoro. A partire da tale data le veniva versata una pensione a norma della WAO. A seguito dell'entrata in vigore, nel 1975, delle disposizioni relative al salario giornaliero minimo, ella poteva fruire di una pensione minima pari all'importo netto del salario minimo stabilito per legge.

Con lettera 18 giugno 1984, il convenuto portava a conoscenza della ricorrente che, a seguito della legge 29 dicembre 1982, il calcolo della sua pensione WAO non avrebbe più avuto come base, a partire dal 1° gennaio 1984, il salario minimo giornaliero WAO, bensì il vero e proprio salario ch'ella percepiva anteriormente alla data della sua inabilità al lavoro (di entità inferiore) restando inteso che, in base alla disciplina legale transitoria, la riduzione che doveva portare a tale salario giornaliero in senso proprio sarebbe stata effettuata a tappe mediante detrazioni, il 1° gennaio ed il 1° luglio 1984.

Tuttavia, il 1° gennaio 1984 entrava in vigore una nuova disposizione (che sostituisce l'art. 97 della AAW), la quale sancisce il diritto alle prestazioni a norma della AAW per le donne, beneficiarie di prestazioni a norma della WAO, per l'invalidità già esistente il 1° ottobre 1976 (data dell'entrata in vigore della AAW), mentre esse erano state escluse dalle prestazioni a norma della AAW solo perché coniugate. Di conseguenza, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, la Teuling acquistava il diritto alla prestazione minima AAW pari al 70% della retribuzione legale minima, dal momento in cui le prestazioni WAO, calcolate sulla base dell'ultima retribuzione da essa percepita prima di essere colpita da invalidità, fossero divenute inferiori alle prestazioni AAW.

In seguito a tutte queste modifiche del diritto olandese della previdenza sociale, la Teuling, a decorrere dal 1° gennaio 1984, non poteva percepire una prestazione pari al 100% della retribuzione minima legale. Suo marito moriva nell'aprile del 1984. L'attrice nella causa principale sostiene che, durante il periodo 1° gennaio 1984 — 1° aprile 1984, essa non poteva fruire dei supplementi per i « sostegni della famiglia« perché si era tenuto conto del reddito di suo marito. Ciò costituirebbe una discriminazione a suo carico e sarebbe incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU L 6, pag. 24).

A norma dell'art. 177 del trattato CEE, con ordinanza 4 febbraio 1985, il Raad van Beroep di Amsterdam ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

« 1) Se un regime di diritti a pensione di inabilità al lavoro in cui l'ammontare della prestazione venga altresì determinato dallo stato civile e dai redditi, provenienti dall'attività lavorativa del coniuge o ad essa collegati, ovvero dall'esistenza di un figlio a carico, sia compatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19 dicembre 1978, 79/7/CEE.

2a) Se sia compatibile con la disposizione della direttiva citata sub 1) la legge 29 dicembre 1982 (Stbl. 737), con cui è venuta a cessare la garanzia, valida per tutti gli assicurati al regime WAO, che la pensione (netta) sia almeno pari al salario minimo legale (netto), e per effetto della quale tale garanzia vale ancora soltanto per chi soddisfa alle condizioni dell'art. 10, n. 4, dell'AAW.

2b) Se nella soluzione della precedente questione, alla luce del termine di cui all'art. 8 della suddetta direttiva, nonché del disposto dell'art. 5 della stessa e dell'art. 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, debba altresì attribuirsi importanza alla circostanza che la legge di cui trattasi è stata emanata il 29 dicembre 1982 ed è entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 1983, mentre si è provveduto ad un'attuazione progressiva delle conseguenze di fatto di tale normativa a partire da date sia anteriori che posteriori alla scandenza del termine di cui all'art. 8 della direttiva.

3) Se vengano in rilievo, ai fini della soluzione delle precedenti questioni, anche le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.

4) Qualora le questioni sub 1) e/o sub 2a) vengano risolte in senso negativo, se ciò comporti che — in quanto violata — la norma comunitaria possa essere fatta valere direttamente dagli interessati dinanzi ad un giudice nazionale. »

L'ordinanza di rinvio pone in rilievo che i requisiti per la concessione di una pensione secondo la base di calcolo « elevata », di cui all'art. 10, n. 4, dell'AAW, fanno sì che gli uomini (coniugati) abbiano diritto ad una prestazione calcolata secondo tale base di calcolo in misura notevolmente maggiore rispetto alle donne (coniugate). Essa rileva pure che tale disparità di trattamento in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1982 sussiste anche — in percentuale — entro la categoria di aventi diritto a pensione a norma della WAO che rientrano o rientrerebbero nell'ambito di applicazione della disposizione sul salario minimo. Essa pone inoltre in rilievo il fatto che la legge 29 dicembre 1982 estende altresì la sua efficacia oltre il termine di cui all'art. 8 della direttiva n. 79/7/CEE e che una parte delle conseguenze di fatto viene in essere solo a partire da una data successiva alla scadenza di tale termine.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1985.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, convenuto nella causa principale, rappresentato dal sig. Levelt-Overmars, Gemeenschapelijk Administratiekantoor, il governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. I. Verkade, segretario generale per il ministro degli affari esteri e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 29 gennaio 1986, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha affidato la causa alla sesta sezione.

III — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

A — *La prima e la seconda questione, sub a)*

1. Quanto alla prima ed alla seconda questione, sub a), il *Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie*, convenuto nella causa principale, propone di risolverla in senso affermativo. A suo parere, il sistema degli importi di base come figura nell'art. 10 dell'AAW non è in sé incompatibile con l'art. 4 della direttiva 79/7/CEE. Allo stato attuale, in cui la società olandese si orienta verso la situazione nella quale gli uomini e le donne possono a pari condizioni accedere e partecipare al processo del lavoro, la normativa sugli importi base che figura all'art. 10 dell'AAW può, in generale, avere effetto dannoso nel senso che le donne sono svantaggiate rispetto agli uomini, anche se questa disparità di trattamento si verifica in una situazione del tutto analoga. A sostegno del suo parere esso richiama le sentenze della Corte 12 luglio 1979, causa 237/78, Cram/Toia (Racc. 1979, pagg. 2645, 2653 e 2654) e 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins/Kingsgate (Racc. 1981, pagg. 911, 925 e 926). Nella presente causa, esso assume che non si può trattare d'una disparità di trattamento, poiché la Teuling, in qualità di persona sola senza figli minori di 18 anni a carico, ha diritto ad un'indennità AAW calcolata secondo l'importo di base inferiore, a norma dell'art. 97 dell'AAW, alla stessa guisa degli altri aventi diritto di sesso maschile e femminile. Nel presente caso, essa non viene trattata diversamente dagli altri assicurati di sesso maschile o femminile quanto al calcolo dell'importo della sua indennità per inabilità al lavoro.

Esso ritiene quindi che la legge relativa alla soppressione del salario giornaliero minimo di cui alla WAO non contenga discriminazione diretta o indiretta, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE. La WAO non si avvale infatti come criterio se non del solo salario minimo vigente sia per gli uomini sia per le donne, mentre nessuna maggiorazione interviene in detta legge per il coniuge a carico.

Esso sostiene che il sistema ex art. 10 della AAW può considerarsi oggettivamente giustificato allorché suo unico fine è quello di stabilire prestazioni sociali atte a garantire un minimo di sussistenza alle persone sole e alle famiglie e, contemporaneamente, l'aumento della prestazione per persona a carico mira a compensare il maggior onere per le famiglie rispetto alle persone sole, quando in pratica viene a mancare ogni altro reddito da lavoro.

2. Il *governo dei Paesi Bassi*, esso pure, assume che nel caso di specie non si tratta di discriminazione diretta o indiretta. Esso fa presente che nel caso in cui il riferimento allo stato matrimoniale o familiare nella norma di cui è causa ha effetti diversi, strutturalmente parlando, per quanto riguarda

gli uomini e le donne, esso non costituisce cionondimeno una discriminazione indiretta ove tale differenza si basi su una giustificazione obiettiva.

A suo parere, la concessione di una maggiorazione o di un supplemento alla prestazione del coniuge avente diritto, intesi ad impedire che il reddito familiare discenda al di sotto del minimo di risorse, va considerata obiettivamente giustificata. Secondo il governo dei Paesi Bassi, questa conclusione non viene infirmata da un'eventuale presunzione, basata su dati statistici, quanto all'esistenza di una differenza fra il numero dei coniugi di sesso maschile ed il numero dei coniugi di sesso femminile aventi diritto alla prestazione e che possono esser presi in considerazione per la maggiorazione.

Esso assume che nel presente caso si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio della parità materiale, come la Corte l'ha definita nella sentenza 17 luglio 1963 (causa 13/63, Italia/Commissione, Racc., pag. 333). Quando, nell'ambito di disposizioni che garantiscono un minimo di risorse mediante una certa prestazione, una persona che deve sopportare degli oneri finanziari in quanto ha un coniuge o dei figli a carico si vede attribuire un importo superiore all'importo concesso ad un altro, tale regime è compatibile al principio della parità materiale.

Quanto alla seconda questione, sub a), il governo dei Paesi Bassi ricorda che l'AAW è un sistema che contempla prestazioni che non sono legate al salario e sono destinate a garantire un minimo di risorse. Esso ritiene, di conseguenza, che si debba concludere che il sistema di prestazioni dell'AAW è compatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE. Dato che il sistema di prestazione dell'AAW è in sé compatibile con la direttiva, l'abrogazione della normativa relativa al salario giornaliero minimo della WAO è del pari compatibile con questa stessa direttiva. Se è vero che questa modifica riduce i diritti di taluni aventi diritto alla prestazione WAO, non è meno vero che i regolamenti emendati soddisfano i criteri enunciati nella direttiva.

3. La *Commissione* sostiene che una misura che, mediante l'applicazione di un criterio di differenziazione apparentemente neutrale, riguardi principalmente delle donne, o contempli notevolmente più le donne che gli uomini, comporta una discriminazione indiretta, salvo se l'applicazione di tale criterio si basi sui motivi obiettivi che giustifichino o spieghino la disparità di trattamento.

Da taluni dati statistici rilevati dalle autorità olandesi sull'incidenza della modifica della legislazione intervenuta il 1° gennaio 1983, essa desume che in termini relativi, fra gli aventi diritto alla pensione WAO, il numero di donne è quasi di due volte superiore a quello degli uomini. Secondo la Commissione, tali cifre mostrano che sussiste un vero e proprio svantaggio.

Quanto all'esistenza d'una giustificazione obiettiva, la Commissione sostiene che l'art. 10, n. 4, dell'AAW, può trovare una giustificazione obiettiva nella necessità di compensare gli oneri più elevati d'una famiglia rispetto a quelli d'una persona sola, in considerazione della mancanza di tutti gli altri redditi professionali. La Commissione ha tuttavia posto in rilievo che tale giustificazione non si può accettare se non per le disposizioni relative al minimo vitale. Essa assume che il carattere « obiettivo » della giustificazione non si limita soltanto al fatto che lo scopo della misura di cui trattasi è quello di preservare un interesse considerato prioritario (disposizioni relative al minimo vitale) rispetto all'interesse tutelato (parità di trattamento fra uomini e donne), ma anche al fatto che, vista la natura stessa del principio della parità di trattamento, la misura deve restare limitata allo stretto necessario (principio di proporzionalità). In proposito, essa sostiene che, dato che i premi di sostegno di famiglia hanno natura a priori discriminatoria per le donne, essi non possono, ad esempio, avere come conseguenza

che il sostegno di famiglia coniugato riceva sistematicamente più, pro capite, della persona che vive sola (il che implica una supercompensazione degli oneri supplementari).

Per quanto riguarda la questione 2, sub a), la Commissione ritiene di dover precisare che la direttiva 79/7/CEE contempla un allineamento dei diritti dell'uomo e della donna in materia di previdenza sociale nell'ambito di una stessa legislazione o normativa. Essa sostiene che sussiste infrazione alla direttiva 79/7/CEE solo nella parte in cui la soppressione della garanzia del salario minimo è del pari discriminatoria nei confronti delle persone che non hanno famiglia a carico.

B — *La seconda questione, sub b)*

1. Quanto alla seconda questione, sub b), il *convenuto* eccepisce che gli interessati possono invocare le disposizioni della direttiva solo dopo la scadenza del termine di adeguamento enunciato nella direttiva in quanto è solo in quel momento che tutti gli Stati membri devono aver adempiuto il loro obbligo di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva e che può trattarsi della piena efficacia delle norme comunitarie. A sostegno del suo parere, esso richiama le sentenze pronunziate dalla Corte il 19 gennaio 1982 (causa 8/81, Becker, Racc. 1982, pag. 53), il 15 giugno 1978 (causa 149/77, Defrenne III, Racc. 1978, pag. 1365), il 4 febbraio 1979 (causa 136/78, Auer I, Racc. 1979, pag. 437), il 22 settembre 1983 (causa 271/82, Auer II, Racc. 1983, pag. 2727) e il 23 settembre 1982 (causa 275/81, Koks, Racc. 1982, pag. 3013).

Esso ribadisce che quando si esamina la direttiva 79/7/CEE alla luce dell'art. 189, 3° comma, del trattato CEE, si può asserire che l'eventuale deterioramento della situazione di un avente diritto a norma della WAO, prima del 22 dicembre 1984, non può essere incompatibile con gli artt. 5 e 4, 3° trattino, della suddetta direttiva, giacché tale direttiva ha lo scopo e l'effetto di garantire che a partire da una certa data, e cioè il 22 dicembre 1984, il principio della parità di trattamento sarà applicato nell'ambito del mercato comune per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni e che, quindi, fino alla scadenza di tale data, gli Stati membri restano liberi in materia. A sostegno del suo parere, esso richiama la sentenza della Corte pronunziata il 6 ottobre 1970 (causa 9/70, Grad, Racc. 1970, pagg. 825, 841).

A suo parere, solo disposizioni adottate dal Bedrijfsvereniging il 22 dicembre 1984 o dopo tale data possono, in linea di principio, costituire oggetto di un ricorso alla direttiva, o le decisioni adottate prima, quando abbiano avuto ad oggetto diritti a prestazione in tali date o in una data successiva.

Il convenuto assume che non può desumersi dall'art. 119, in relazione alla fattispecie qui considerata, una norma di « standstill ». Tuttavia, essa rileva la possibilità di desumere una norma del genere dal combinato disposto degli artt. 5 e 4 della terza direttiva e dall'art. 5 del trattato.

2. La soluzione del *governo dei Paesi Bassi* alla questione n. 2, sub b), è del pari negativa in quanto esso ribadisce che alla legge 29 dicembre 1982 non è conseguito un trattamento impari ai sensi della direttiva 79/7/CEE.

3. La *Commissione* sostiene che la questione n. 2, sub b), va risolta nel senso che durante il periodo di adeguamento stabilito dalla direttiva 79/7/CEE, gli Stati membri hanno, a norma dell'art. 5 del trattato CEE, un obbligo di collaborazione che vieta loro di adottare misure incompatibili con la direttiva e, di conseguenza, atte a compromettere il perseguimento del suo scopo nei termini prescritti. A suo parere, l'inadempi-

mento dell'obbligo di « standstill » nel corso del periodo di applicazione potrà, se del caso, giustificare che il procedimento di cui all'art. 169 del trattato CEE sia avviato a causa di un'infrazione dell'art. 5 del trattato CEE. Resta, cionondimeno, che l'inadempimento dell'obbligo di « standstill », considerato esclusivamente nell'ambito della direttiva, non può essere accertato se non dopo la scadenza del termine di applicazione. Infatti, solo a partire da tale data dev'essere conseguito il risultato.

C — *La terza questione*

1. Il *convenuto* propone di risolvere la terza questione in senso negativo. Esso ritiene che la direttiva 76/207/CEE non contenga in sé disposizioni che precisino il contenuto, la portata e le modalità di applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale, di guisa che non si può ritenere che le disposizioni di questa direttiva siano rilevanti per la soluzione delle precedenti questioni. A suo parere, potrà effettivamente presentarsi l'effetto dissuasivo dei supplementi ai sostegni di famiglia sulla decisione delle donne coniugate di entrare o di restare sul mercato del lavoro. Cionondimeno, esso ha posto in rilievo il fatto che ciò vale solo per il partner d'un avente diritto a pensione la cui indennità WAO è inferiore all'indennità AAW calcolata secondo l'importo di base superiore o che non ha diritto all'indennità WAO. Esso ritiene che, nel caso di specie, l'interesse che vi è di garantire un reddito minimo agli aventi diritto a pensione che hanno oneri di famiglia debba prevalere sull'interesse di un gruppo relativamente ristretto fra il numero totale delle donne che vorrebbero avere accesso ad un posto.

2. Il *governo dei Paesi Bassi*, esso pure, sostiene che sul piano della previdenza sociale la direttiva 76/207/CEE non ha alcun significato sostanziale e che la normativa di cui è causa non deve essere esaminata se non rispetto alla direttiva 79/7/CEE.

3. La *Commissione* è viceversa del parere che la direttiva 79/7/CEE riguarda unicamente la parità di trattamento per i diritti che risultano dai sistemi di previdenza sociale. Essa assume che i possibili effetti delle misure nazionali di cui trattasi sulla promozione professionale e l'accesso all'occupazione devono essere esaminati in funzione della direttiva 76/207/CEE. In proposito, la Commissione sostiene che la direttiva 76/207/CEE va interpretata nel senso che la nozione di discriminazione indiretta di cui all'art. 2 comprende misure che, riferendosi senza obiettiva giustificazione allo stato matrimoniale o familiare, hanno per oggetto o per effetto di incoraggiare o di scoraggiare principalmente le donne, o notevolmente più le donne degli uomini, a presentarsi sul mercato del lavoro.

D — *La quarta questione*

1. Quanto alla *quarta questione*, il *convenuto* eccepisce che nel presente caso dai criteri enunciati nelle sentenze della Corte 6 ottobre 1970 (causa 9/70, Grad, Racc. 1970, pag. 825), 17 dicembre 1970 (causa 33/70, Sace, Racc. 1970, pag. 1213), 4 dicembre 1974 (causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, pag. 1337) e 1° febbraio 1977 (causa 51/76, VNO, Racc. 1977, pag. 127) si deve desumere che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE è, per la sua natura, per la sua sistematica e per la sua formulazione, adeguatamente chiaro per implicare conseguenze dirette nei rapporti giuridici fra lo Stato membro e la sig. ra Teuling. Esso ritiene che l'efficacia pratica di questa direttiva verrebbe estremamente indebolita se gli amministrati non potessero avvalersi delle disposizioni della direttiva 79/7/CEE davanti al giudice nazionale per consentirgli di valutare se, nell'esercizio della libertà che viene loro lasciata di scegliere la forma ed i mezzi da attuare per l'esecuzione della direttiva, le competenti autorità nazionali

sono rimaste entro il margine di valutazione tracciato dalla direttiva.

2. Il *governo dei Paesi Bassi*, viceversa, sostiene che nessuna efficacia diretta può essere riconosciuta alla direttiva 79/7/CEE. Esso ha posto in rilievo che tale direttiva non prescrive agli Stati membri il modo in cui essi devono riordinare il loro sistema previdenziale. La moltitudine delle possibili varianti per realizzare la prevista parità di trattamento costituisce, secondo il governo dei Paesi Bassi, un ostacolo all'efficacia diretta.

3. La *Commissione* sostiene che gli amministrati non possono ostare all'applicazione della normativa inadeguata se non dopo la scadenza del termine di trasposizione contemplato dalla direttiva 79/7/CEE. A sostegno del suo parere, essa richiama le sentenze della Corte 5 aprile 1979 (causa 148/78, Ratti, Racc. 1979, pag. 1629) e 19 gennaio 1982 (causa 8/81, Becker, Racc. 1979, pag. 53).

T. F. O'Higgins
giudice relatore